



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 3 DEL 31 GEN. 2018

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA l'ordinanza di demolizione n. 36 del 25/09/2007 e notificata in data 28/11/2007, nella quale si ordinava al proprietario sig. Sgroi Salvatore, nato a Randazzo il 15/05/1954 ed ivi residente in via Domenico Tempio, 27, di provvedere alla demolizione di una struttura completamente in legno con tetto a due falde con soprastante onduline sotto coppo, in C/da Buzzilo / Chiusa Politi, su un'area censita in catasto al fg. 73 part. 182, ricadente in zona "D" del Parco dell'Etna, sottoposta a Vincolo Paesaggistico ed indicata nella Carta dei Boschi della Soprintendenza come fascia di rispetto e in parte boschiva, classificata dal vigente PRG a zona di "Verde Boschivo";

RICHIAMATA la nota del 15/01/2015, prot. n. 711 della Squadra di Polizia Municipale dalla quale si rileva che la Ditta sopraccitata non ha ottemperato alla demolizione del fabbricato abusivamente costruito;

RICHIAMATO l'accertamento di inottemperanza n. 1601 del 30/01/2015, regolarmente notificato alla Ditta proprietaria in data 02/02/2015;

ATTESO CHE per le superiori opere abusivamente realizzate è stata denegata la concessione edilizia in sanatoria con provvedimento prot. n. 14743 del 19/09/2017, notificato in data 19/09/2017;

VISTA la nota del 05/12/2017, prot. n. 80502 della Squadra di Polizia Municipale dalla quale si rileva che la Ditta sopraccitata non ha ottemperato alla demolizione del fabbricato abusivamente costruito;

VISTO l'art. 3 della L.R. 10.8.85, n. 37;

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2018;

VISTA la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-Bis del DRP n. 380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

CONSIDERATO che l'accertamento di inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso del fabbricato e dell'area di sedime e la successiva trascrizione gratuita dei beni nei registri immobiliari a favore del Comune;

TUTTO ciò premesso;

INGIUNGE

Al sig. Sgroi Salvatore, per come sopra generalizzato, quale responsabile dell'abuso il pagamento della somma di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) quale misura imposta dalla circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro" e come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 nella misura massima di euro 20.000,00 poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/2001;

da corrispondere a mezzo versamento sul c/c postale n. 12751954, intestato al Comune di Randazzo – Concessioni Edilizie Servizio Tesoreria, con la seguente causale "sanzione pecuniaria art. 31 del DPR 380/2015, circolare ARTA n. 3 del 28/05/2015 art. 4-bis **entro il termine di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente.** di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

AVVERTE

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine sopra assegnato saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, si procederà alla riscossione coattiva (art. 43 del DPR 380/2001).

DICHIARA

L'ACQUISIZIONE e L'IMMISSIONE IN POSSESSO al patrimonio disponibile del Comune di Randazzo dell'immobile di mq. 40,00 abusivamente costruito dal sig. Sgroi Salvatore, ampiamente descritto in premessa, realizzato sul terreno distinto in catasto al foglio 73 particella 182, unitamente a quota parte della particella 182 del fg. 73 per un totale di mq. 400,00, pari a dieci volte la superficie abusivamente costruita.

DISPONE

La trascrizione gratuita del presente provvedimento nei pubblici registri così come previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, recepito dall'art. 1 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni e art. 31 comma 4 del D.P.R. 380 del 06/06/2001, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità.

Che copia della presente venga notificata:

Al sig.:

- Sgroi Salvatore, nato a Randazzo il 15/05/1954, e residente a Randazzo in via Domenico Tempio, 27

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

IL CAPOSETTORE
(arch. *Alba* Meli)